

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 settembre 2024, n. 430
ID_109_004 - Autorizzazione ex Art. 109 Del D.lgs. N. 152/2006. "Interventi di dragaggio dei fondali marini, unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, del Porto di Torre Vado - Comune di Morciano. POR Puglia 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 "interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale".
Proponente: Comune di Morciano di Leuca (LE).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;

VISTA la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 15 luglio 2016 n. 173 “Autorizzazioni ad immersione in mare dei materiali di escavo fondali marini – dragaggio – Attuazione articolo 109, Dlgs 152/2006”

EVIDENZIATO CHE:

- per il progetto in epigrafe, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l’articolazione regionale preposta all’adozione del provvedimento di autorizzazione ex art. 109 co.2 del D.lgs. n. 152/2006, come da disposizioni di cui alla nota prot. n. AOO_089_0005892 del 04.02.2015.

CONSIDERATE LE SCANSIONI PROCEDIMENTALI, DI SEGUITO COMPENDIATE:

- il Comune di Morciano di Leuca (LE), con pec del 13.02.2024, acquisita al prot. n. 0090169 del 20.02.2024 della Regione Puglia, presentava formale istanza di autorizzazione ex art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, relativa agli “Interventi di dragaggio dei fondali marini, unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, del Porto di Torre Vado – Comune di Morciano”, comprensiva della documentazione progettuale utile al rilascio della stessa.
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 139010 del 18.03.2024, verificata la procedibilità dell’istanza, comunicava l’avvio del procedimento di autorizzazione di cui al citato art. 109 e indicava ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990 una conferenza di servizi, in modalità asincrona, per l’acquisizione dei pareri degli Enti interessati;
- a seguito della convocazione della conferenza di servizi di cui al punto precedente, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - **Servizio Demanio Costiero**, nota prot. n. 151588 del 25.03.2024;
 - **Capitaneria di Porto di Gallipoli**, nota prot. n. 10146 del 15.04.2024;
 - **Consorzio di Bonifica**, nota prot. n. 13648 del 06.05.2024;
 - **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**, prot. n. 1287 del 17.04.2024;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 346811 del 09.07.2024, sollecitava ARPA Puglia al rilascio del proprio parere di competenza relativo alla caratterizzazione dei sedimenti e al piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. 173/2016, propedeutico ai fini della conclusione del procedimento di che trattasi;
- Arpa Puglia, con nota prot. n. 55864 dell’11.07.2024, inviava il parere dell’UOC Ambienti Naturali – Centro Regionale Mare Arpa Puglia prot. n. 43694 del 22.05.2024. L’UOC Ambienti Naturali, osservava quanto segue:

1. [...] *Relativamente alla documentazione resa disponibile dal Proponente, questa non rispetta a pieno le indicazioni del D.M. 173/2016 e in particolare quelle del relativo Allegato Tecnico (AT), in quanto allo stato attuale non risultano fornite la caratterizzazione dei sedimenti da prelevare, comprensiva dei rapporti di prova, e la caratterizzazione delle aree di immersione e di controllo. Questa Agenzia rimanda pertanto ogni osservazione in merito solo a seguito della ricezione della documentazione probante rispetto alle sopra citate informazioni mancanti;*
2. *relativamente alla intenzione espressa dal Proponente di avvalersi di un sito di stoccaggio temporaneo del materiale dragato, nell’interpretazione autentica di quanto riportato al punto 3.3.5 dell’Allegato Tecnico al D.M. 173/2016, al fine di mantenere la coerenza con le indicazioni fornite dallo stesso AT, si dovranno garantire appropriate misure di isolamento sul fondo, ed eventualmente anche lungo le pareti qualora si intenda adoperare una vasca di*

raccolta, in funzione della qualità del materiale e dei tempi di permanenza, si dovrà fornire una programmazione delle attività previste per il ripristino delle condizioni ambientali iniziali e infine l'intera attività di realizzazione e gestione dello stoccaggio temporaneo dovrà essere attentamente monitorata dal punto di vista ambientale, in funzione delle caratteristiche del materiale e del sito di stoccaggio. In diverso caso, l'area di stoccaggio si configurerebbe presumibilmente come deposito temporaneo di rifiuti, che dunque dovrà essere gestito in ottemperanza alla specifica norma di settore;

3. *relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale:*
 - a. *il Proponente dovrà garantire che la posizione delle stazioni di monitoraggio previste durante le operazioni di prelievo dei sedimenti ricadano esternamente all'area di dragaggio;*
 - b. *si conferma che, per quanto riguarda la misura dei valori di riferimento per la torbidità nella fase ante operam, le procedure per la stima di tali valori di riferimento (background e soglia), nonché i loro valori ottenuti, dovranno essere sottoposti alla preventiva validazione di ARPA Puglia. In merito allo specifico argomento, si approfitta per suggerire la consultazione delle recenti Linee Guida ISPRA1, relative ai criteri di valutazione e gestione dei livelli di torbidità, che il Proponente potrà consultare per aggiornare quanto indicato relativamente alle modalità di intervento in caso di superamento dei limiti di riferimento;*
 - c. *per quanto riguarda il monitoraggio post operam, questo dovrà essere realizzato almeno per la stessa durata di quello in fase ante operam, possibilmente nello stesso periodo stagionale, allo scopo di verificare/escludere eventuali impatti.*

RILEVATO CHE:

- **Il Servizio Demanio Costiero**, esaminata la documentazione progettuale non rilevava alcuna specifica competenza di merito (nota prot. n. 151588 del 25.03.2024);
- La **Capitaneria di Porto di Gallipoli**, esprimeva **parere favorevole** subordinato al riapetto delle seguenti prescrizioni (nota prot. n. 10146 del 15.04.2024):
 1. *[...] dovrà essere verificato che il peso dell'area di deposito temporaneo dei sedimenti e che il peso a pieno carico di tutti i mezzi meccanici, delle apparecchiature e del relativo contenuto, utilizzati per il recupero e stoccaggio dei sedimenti dragati e degli ulteriori materiali (massi, scogli, corpi morti, catenaria, cime etc..) recuperati dal prospiciente specchio acqueo, non superi la portata massima di collaudo delle banchine che si prevede di occupare;*
 2. *fermo restando gli obblighi in capo alle figure definite dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alle valutazioni dei rischi ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, si prende atto che l'attività in argomento prevede primariamente la "bonifica preventiva del fondo marino". A tal proposito, si precisa che la ditta, che effettuerà la bonifica bellica sistematica subacquea, dovrà essere iscritta - per la 2 categoria bonifica subacquea - nell'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi del Decreto 11 maggio 2015 n. 82 (ad ogni buon fine si allega la Direttiva Tecnica GEN – BSS 001 Ed. 2020 del Ministero della Difesa – Allegato 1); • Si evidenzia, inoltre, che in caso di eventuale individuazione di residuati bellici, la ditta appaltatrice dovrà astenersi da qualsiasi intervento sugli stessi e darne tempestiva comunicazione alla Scrivente che provvederà ad interessare il competente Nucleo Sdai della Marina Militare per le operazioni di bonifica;*
 3. *appare ulteriormente doveroso rappresentare che la ditta appaltatrice dei lavori dovrà essere iscritta nel registro di cui all'art. 68 comma 2 Cod. Nav., tenuto presso questa Capitaneria di porto.*
 4. *Inoltre, per le attività subacquee dovrà essere impiegato personale O.T.S. regolarmente iscritto nei registri Sommozzatori delle Capitanerie di porto ed essere in possesso di tutte le attrezzature*

- e mezzi nel rispetto delle norme UNI 11366 relative ai criteri e alle modalità per l'esecuzione di attività subacquee professionali;*
5. *i mezzi nautici utilizzati dovranno essere in possesso di idonea certificazione di sicurezza e di idoneo titolo abilitativo per lo svolgimento delle lavorazioni di cui trattasi. Nel caso in cui i mezzi non siano autopropulsi, le operazioni di rimorchio degli stessi dovranno essere effettuate da un'unità provvista della relativa abilitazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla certificazione di sicurezza delle unità coinvolte;*
 6. *attesa la comune esigenza di rendere prontamente disponibili, a termine lavori, i dati batimetrici aggiornati relativamente alle zone dragate e, quindi, garantire una sicura e corretta informazione nautica, il progetto esecutivo dei lavori dovrà prevedere una opportuna analisi idrografica da svolgersi secondo le prescrizioni di cui al "Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici – I.I. 3176" edito dall'Istituto Idrografico della Marina Militare (Allegato 2);*
 7. *Per quanto concerne il sito di immersione in mare dei sedimenti dragati e le due aree di controllo C1 e C2, localizzati ad una distanza dalla costa tra 3 NM e 5 NM, si comunica che gli stessi non presentano particolari criticità sotto il profilo della sicurezza della navigazione, né risultano oggetto di interdizione. Resta comunque inteso che, una volta autorizzata l'immersione in mare dei sedimenti dragati, l'esecuzione dei predetti lavori sarà subordinato al preventivo Nulla Osta – ai soli fini militari marittimi – che sarà acquisito dalla Scrivente da parte del Comando Interregionale Marittimo Sud, nell'ambito dell'emanazione della propria Ordinanza di Polizia marittima ex art. 59 Reg. Cod. Nav.;*
 8. *Analogamente, qualora presso il sito di immersione ovvero presso le 3 aree di controllo sia previsto il posizionamento temporaneo di attrezzature in mare, dovrà essere specificata l'esatta posizione geografica, le eventuali caratteristiche di segnalamento delle stesse, nonché ogni ulteriore notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione. A tal proposito, si ravvisa sin da ora la necessità che, una volta autorizzate le predette attività di immersione, l'Impresa Esecutrice dia avvio - tramite la Scrivente - all'iter amministrativo di prescrizione di segnaletica marittima a cura della Direzione Fari e Segnalamenti del Comando Logistico della Marina militare, qualora i segnalamenti proposti siano dotati di segnaletica luminosa e quindi da considerarsi segnali marittimi (ad ogni buon fine si allega la Direttiva CLG-SF-001 Ed. 2021 della M.M. – Disciplinare Tecnico per l'istruzione delle pratiche di richiesta di prescrizione di segnaletica marittima Allegato 3);*
 9. *per gli ulteriori profili di sicurezza della navigazione e di operatività portuale nelle aree oggetto dell'intervento, questa Capitaneria di porto si riserva di impartire – di volta in volta – le relative prescrizioni di dettaglio con apposita Ordinanza di polizia marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, per la disciplina degli specchi acquei interessati dai lavori. A tal proposito, sarebbe opportuno che, al fine di ridurre il più possibile le interferenze per l'intero ambito portuale e per le attività commerciali adiacenti, i suddetti lavori in argomento non interessino il periodo estivo.*
 10. *Analogamente, questa Capitaneria di Porto, per gli aspetti di propria competenza e inerenti i profili amministrativi di gestione del demanio marittimo, ritiene opportuno rammentare che prima che si proceda alla cantierizzazione, le aree demaniali marittime e gli specchi acquei interessati dai lavori di dragaggio ed immersione dei sedimenti dragati dovranno essere sottoposti a "Consegna in uso" ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (da richiedere, a cura dell'Ente appaltante, con largo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori di cantierizzazione).*
 11. *Si resta in attesa di conoscere gli esiti del procedimento amministrativo in parola, precisando che il presente parere non esime il richiedente dal munirsi preventivamente di eventuali autorizzazioni da richiedere ed ottenere dagli Enti/Organismi cui la legge demandi specifiche competenze nelle materie direttamente e/o di riflesso connesse all'attività da svolgersi.*

- **L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, con nota prot. n. 7911/2024, esprimeva il proprio *nulla osta* all'esecuzione dell'intervento qualora l'ubicazione del deposito temporaneo sia prevista sul molo di sopraflutto, esternamente alle aree perimetrare, così come indicate sulla relazione integrativa di chiarimento;

CONSIDERATO CHE:

- **L'ARPA Puglia**, con nota prot. n. 64267 del 29.08.2024, trasmetteva il parere prot. n. 64001 del 28.08.2024 dell'U.O.C. Ambienti Naturali evidenziando quanto segue:

1. **Al punto 1) Osservazioni da parere ARPA Puglia prot. n. 43694 del 22.05.2024.** *“Relativamente alla documentazione resa disponibile dal Proponente, questa non rispetta a pieno le indicazioni del D.M. 173/2016 e in particolare quelle del relativo Allegato Tecnico (AT), in quanto allo stato attuale non risultano fornite la caratterizzazione dei sedimenti da prelevare, comprensiva dei rapporti di prova, e la caratterizzazione delle aree di immersione e di controllo. Questa Agenzia rimanda pertanto ogni osservazione in merito solo a seguito della ricezione della documentazione probante rispetto alle sopra citate informazioni mancanti.”*

Riscontro di ARPA Puglia – *Esaminati gli aggiornamenti forniti dal Proponente, questa Agenzia ritiene in parte concluso il riscontro in merito allo specifico argomento, in quanto è stata fornita la caratterizzazione delle aree di immersione e controllo, ma non la caratterizzazione dei sedimenti da prelevare, da fornire come relazione tecnica¹ dalla quale si evinca la classificazione dei materiali e la selezione della corretta opzione di gestione. I rapporti di prova forniti, parte essenziale ma non esaustiva della caratterizzazione richiesta, risultano in ogni modo conformi ai dettami dell'AT.*

2. **Al punto 2) Osservazioni da parere ARPA Puglia prot. n. 43694 del 22.05.2024.** *“relativamente alla intenzione espressa dal Proponente di avvalersi di un sito di stoccaggio temporaneo del materiale dragato, nell'interpretazione autentica di quanto riportato al punto 3.3.5 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016, al fine di mantenere la coerenza con le indicazioni fornite dallo stesso AT, si dovranno garantire appropriate misure di isolamento sul fondo, ed eventualmente anche lungo le pareti qualora si intenda adoperare una vasca di raccolta, in funzione della qualità del materiale e dei tempi di permanenza, si dovrà fornire una programmazione delle attività previste per il ripristino delle condizioni ambientali iniziali e infine l'intera attività di realizzazione e gestione dello stoccaggio temporaneo dovrà essere attentamente monitorata dal punto di vista ambientale, in funzione delle caratteristiche del materiale e del sito di stoccaggio. In diverso caso, l'area di stoccaggio si configurerebbe presumibilmente come deposito temporaneo di rifiuti, che dunque dovrà essere gestito in ottemperanza alla specifica norma di settore”.*

Riscontro di ARPA Puglia – *Esaminati gli aggiornamenti forniti dal Proponente, questa Agenzia ritiene positivamente concluso il riscontro in merito allo specifico argomento, in quanto si prende atto della volontà dello stesso Proponente di rinunciare all'utilizzo di un sito di stoccaggio temporaneo del materiale dragato.*

3. **Al punto 3) Osservazioni da parere ARPA Puglia prot. n. 43694 del 22.05.2024.** *“il Proponente dovrà garantire che la posizione delle stazioni di monitoraggio previste durante le operazioni di prelievo dei sedimenti ricadano esternamente all'area di dragaggio; b) si conferma che, per quanto riguarda la misura dei valori di riferimento per la torbidità nella fase ante operam, le procedure per la stima di tali valori di riferimento (background e soglia), nonché i loro valori ottenuti, dovranno essere sottoposti alla preventiva validazione di ARPA Puglia. In merito allo specifico argomento, si approfitta per suggerire la consultazione delle recenti Linee Guida ISPRA, relative ai criteri di valutazione e gestione dei livelli di torbidità, che il Proponente potrà*

consultare per aggiornare quanto indicato relativamente alle modalità di intervento in caso di superamento dei limiti di riferimento; c) per quanto riguarda il monitoraggio post operam, questo dovrà essere realizzato almeno per la stessa durata di quello in fase ante operam, possibilmente nello stesso periodo stagionale, allo scopo di verificare/escludere eventuali impatti.

Riscontro di ARPA Puglia – *Esaminati gli aggiornamenti forniti dal Proponente, questa Agenzia ritiene positivamente concluso il riscontro in merito allo specifico argomento, in quanto si prende atto della volontà dello stesso Proponente di recepire le prescrizioni citate nei punti a), b) e c).*

PRESO ATTO:

- A. delle scansioni procedurali svolte, come sopra compendiate;
- B. dei contributi e pareri resi dagli enti e dalla amministrazioni coinvolte nel procedimento, cui si rimanda integralmente;
- C. della documentazione, trasmessa dal Comune di Morciano di Leuca a corredo dell'istanza di autorizzazione ex art. 109 del D.lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 109 co.2 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 4 del D.M. 173/2016.

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all'art. 109 co.2 del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 173/2016, nonché l'art.2 della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ID_109_004 in oggetto, avviato su istanza dal Comune di Morciano di leuca (LE), in qualità di Proponente.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di rilasciare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 co.2 del D.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e dell'art.4 del D.M. 173/2016, **autorizzazione all'immersione deliberata** in mare dei materiali di escavo, di cui all'art 109 co.1 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e smi, prodotti dagli interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti del porto di Torre Vado, comune di

Morciano di Leuca (LE), oggetto del procedimento ID_109_004, avviato su istanza di parte dal Comune di Morciano di Leuca (LE), il 13.02.2024, acquisita al prot. n. 0090169 del 20.02.2024 della Regione Puglia

- **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. predisporre [...] *una relazione tecnica sulla caratterizzazione dei sedimenti da prelevare dalla quale si evinca la classificazione dei materiali e la selezione corretta opzione di gestione, ..., [...] da trasmettere all'ARPA Puglia e all'Autorità competente per l'autorizzazione ex art. 109 del D.lgs. n. 152/2006.*

Relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale:

2. *il Proponente dovrà garantire che la posizione delle stazioni di monitoraggio previste durante le operazioni di prelievo dei sedimenti ricadano esternamente all'area di dragaggio;*
3. *si conferma che, per quanto riguarda la misura dei valori di riferimento per la torbidità nella fase ante operam, le procedure per la stima di tali valori di riferimento (background e soglia), nonché i loro valori ottenuti, dovranno essere sottoposti alla preventiva validazione di ARPA Puglia. In merito allo specifico argomento, si approfitta per suggerire la consultazione delle recenti Linee Guida ISPRA1, relative ai criteri di valutazione e gestione dei livelli di torbidità, che il Proponente potrà consultare per aggiornare quanto indicato relativamente alle modalità di intervento in caso di superamento dei limiti di riferimento;*
4. *per quanto riguarda il monitoraggio post operam, questo dovrà essere realizzato almeno per la stessa durata di quello in fase ante operam, possibilmente nello stesso periodo stagionale, allo scopo di verificare/escludere eventuali impatti.*

(Cfr., ARPA Puglia – U.O.C. Ambienti Naturali, nota prot. n. 43694 del 22.05.2024; nota prot. n. 64001 del 28.08.2024).

5. *[...] dovrà essere verificato che il peso dell'area di deposito temporaneo dei sedimenti e che il peso a pieno carico di tutti i mezzi meccanici, delle apparecchiature e del relativo contenuto, utilizzati per il recupero e stoccaggio dei sedimenti dragati e degli ulteriori materiali (massi, scogli, corpi morti, catenaria, cime etc..) recuperati dal prospiciente specchio acqueo, non superi la portata massima di collaudo delle banchine che si prevede di occupare;*
6. *fermo restando gli obblighi in capo alle figure definite dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alle valutazioni dei rischi ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, si prende atto che l'attività in argomento prevede primariamente la "bonifica preventiva del fondo marino". A tal proposito, si precisa che la ditta, che effettuerà la bonifica bellica sistematica subacquea, dovrà essere iscritta - per la 2 categoria bonifica subacquea - nell'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi del Decreto 11 maggio 2015 n. 82 (ad ogni buon fine si allega la Direttiva Tecnica GEN – BSS 001 Ed. 2020 del Ministero della Difesa – Allegato 1); • Si evidenzia, inoltre, che in caso di eventuale individuazione di residuati bellici, la ditta appaltatrice dovrà astenersi da qualsiasi intervento sugli stessi e darne tempestiva comunicazione alla Scrivente che provvederà ad interessare il competente Nucleo Sdai della Marina Militare per le operazioni di bonifica;*
7. *appare ulteriormente doveroso rappresentare che la ditta appaltatrice dei lavori dovrà essere iscritta nel registro di cui all'art. 68 comma 2 Cod. Nav., tenuto presso questa Capitaneria di porto.*
8. *Inoltre, per le attività subacquee dovrà essere impiegato personale O.T.S. regolarmente iscritto nei registri Sommozzatori delle Capitanerie di porto ed essere in possesso di tutte le attrezzature e mezzi nel rispetto delle norme UNI 11366 relative ai criteri e alle modalità per l'esecuzione di attività subacquee professionali;*
9. *i mezzi nautici utilizzati dovranno essere in possesso di idonea certificazione di sicurezza e di idoneo titolo abilitativo per lo svolgimento delle lavorazioni di cui trattasi. Nel caso in cui i mezzi non siano*

autopropulsi, le operazioni di rimorchio degli stessi dovranno essere effettuate da un'unità provvista della relativa abilitazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla certificazione di sicurezza delle unità coinvolte;

10. *attesa la comune esigenza di rendere prontamente disponibili, a termine lavori, i dati batimetrici aggiornati relativamente alle zone dragate e, quindi, garantire una sicura e corretta informazione nautica, il progetto esecutivo dei lavori dovrà prevedere una opportuna analisi idrografica da svolgersi secondo le prescrizioni di cui al "Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici – I.I. 3176" edito dall'Istituto Idrografico della Marina Militare (Allegato 2);*
11. *Per quanto concerne il sito di immersione in mare dei sedimenti dragati e le due aree di controllo C1 e C2, localizzati ad una distanza dalla costa tra 3 NM e 5 NM, si comunica che gli stessi non presentano particolari criticità sotto il profilo della sicurezza della navigazione, né risultano oggetto di interdizione. Resta comunque inteso che, una volta autorizzata l'immersione in mare dei sedimenti dragati, l'esecuzione dei predetti lavori sarà subordinato al preventivo Nulla Osta – ai soli fini militari marittimi – che sarà acquisito dalla Scrivente da parte del Comando Interregionale Marittimo Sud, nell'ambito dell'emanazione della propria Ordinanza di Polizia marittima ex art. 59 Reg. Cod. Nav.;*
12. *Analogamente, qualora presso il sito di immersione ovvero presso le 3 aree di controllo sia previsto il posizionamento temporaneo di attrezzature in mare, dovrà essere specificata l'esatta posizione geografica, le eventuali caratteristiche di segnalamento delle stesse, nonché ogni ulteriore notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione. A tal proposito, si ravvisa sin da ora la necessità che, una volta autorizzate le predette attività di immersione, l'Impresa Esecutrice dia avvio - tramite la Scrivente - all'iter amministrativo di prescrizione di segnaletica marittima a cura della Direzione Fari e Segnalamenti del Comando Logistico della Marina militare, qualora i segnalamenti proposti siano dotati di segnaletica luminosa e quindi da considerarsi segnali marittimi (ad ogni buon fine si allega la Direttiva CLG-SF-001 Ed. 2021 della M.M. – Disciplinare Tecnico per l'istruzione delle pratiche di richiesta di prescrizione di segnaletica marittima Allegato 3);*
13. *per gli ulteriori profili di sicurezza della navigazione e di operatività portuale nelle aree oggetto dell'intervento, questa Capitaneria di porto si riserva di impartire – di volta in volta – le relative prescrizioni di dettaglio con apposita Ordinanza di polizia marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, per la disciplina degli specchi acquei interessati dai lavori. A tal proposito, sarebbe opportuno che, al fine di ridurre il più possibile le interferenze per l'intero ambito portuale e per le attività commerciali adiacenti, i suddetti lavori in argomento non interessino il periodo estivo.*
14. *Analogamente, questa Capitaneria di Porto, per gli aspetti di propria competenza e inerenti i profili amministrativi di gestione del demanio marittimo, ritiene opportuno rammentare che prima che si proceda alla cantierizzazione, le aree demaniali marittime e gli specchi acquei interessati dai lavori di dragaggio ed immersione dei sedimenti dragati dovranno essere sottoposti a "Consegna in uso" ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (da richiedere, a cura dell'Ente appaltante, con largo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori di cantierizzazione).*
15. *il presente parere non esime il richiedente dal munirsi preventivamente di eventuali autorizzazioni da richiedere ed ottenere dagli Enti/Organismi cui la legge demandi specifiche competenze nelle materie direttamente e/o di riflesso connesse all'attività da svolgersi.*

(Cfr., Capitaneria di Porto di Gallipoli, nota prot. n. 10146 del 15.04.2024).

16. [...] *l'area interessata dall'allestimento del deposito temporaneo sia quella individuata sul molo di sopraflutto [...]*

(Cfr., Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 1287 del 17.04.2024).

- **di stabilire** che l'autorizzazione inerisce esclusivamente all'immersione deliberata in mare, come

definita ex art.2 co.1 lett b) del D. M. 173/2016, dei materiali di escavo, di cui all'art 109 co.1 lett. a) del D. Lgs. 152/2006 e smi, prodotti dagli interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti del porto di Torre vado del comune di Morciano di Leuca (LE);

- **di stabilire**, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 4 co.9 del D. M. 173/2016, che l'autorizzazione è valida per l'intera durata dei lavori di escavo, e comunque non oltre 36 mesi a far data di rilascio della stessa, fatta salva la facoltà offerta dall'art. 6 co.3 del D.M. 173/2016 di concedere proroga su istanza di parte;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al:
 - Comune di Morciano di Leuca (LE);
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi;
- **di trasmettere**, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.4 co.7 del D.M. 173/2016, per il tramite dell'Autorità marittima, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il presente provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 109 del D.lgs. n. 152/2006;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da composta da n. 13 facciate, compresa la presente.

Il presente provvedimento,

- a. è pubblicato all'Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- b. è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA2;
- c. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
- d. è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti Dirigenti;
- e. è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Giuseppe Angelini

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento VIA
Gaetano Sassanelli

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini